

COMUNE DI VALLEROTONDA

(Provincia di Frosinone)



Telef. e fax 0776-587001

Cod. Fisc. 81000050609 C/C 13013032

ORDINANZA

N.ro 8 del 04/05/2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione; **VISTO** il D.Lgs. n.267/2000; **VISTO** lo Statuto Comunale; **VISTO** l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; **VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale....";

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica nella cosiddetta Fase 2;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020;

VALUTATA L'ESIGENZA, pertanto, di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica:

1) Le attività commerciali presenti sul territorio comunale di cui all'Allegato 1, del D.P.C.M. del 26/04/2020, già autorizzati nella fase precedente l'emergenza sanitaria a rimanere aperti, **possono osservare nei giorni feriali i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 con decorrenza immediata e fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.**

Sono esclusi dalla presente disposizione le attività di bar/pizzeria/ristoranti, per le quali restano valide le disposizioni dettate dai decreti precedenti. Per le attività di ristorazione a domicilio e con asporto, non è prevista invece nessuna limitazione di orario.

2) Viste le disposizioni del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, e da ultimo, i chiarimenti della Prefettura di Frosinone del 03/05/2020, i quattro cimiteri presenti sul territorio comunale **osservano i seguenti orari di apertura 08:30 – 18:30.** In ogni caso, i cittadini dovranno evitare assembramenti, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e indossare la mascherina.

3) Per quanto riguarda invece le aree verdi attrezzate/giardini pubblici, **restano interdette al pubblico.**

Si raccomanda ai gestori delle attività di cui al punto 1), che devono continuare a garantire un accesso ai luoghi adibiti alla vendita con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori, che devono indossare la mascherina, la possibilità' di rispettare la distanza di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività' in caso di violazione. Inoltre, devono essere garantite ed incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio, l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto soprattutto di alimenti e bevande e la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 salvo nuovo provvedimento.



IL SINDACO
(Ing. Giovanni Di Meo)